Allegati al contratto di campeggio "Campeggio Oasi s.n.c."

ALLEGATO "A" - REGOLAMENTO PIAZZOLE E STRUTTURE

Tutti i proprietari di roulotte, camper, tende, bungalow e case mobili sono tenuti al mantenimento delle strutture e delle piazzole in uno stato di decoro e sicurezza; debbono adeguarsi al presente regolamento e rivolgersi alla Direzione nel caso in cui vogliano apportare modifiche, innovazioni o per qualsiasi altra richiesta.

Art. 1 – PIAZZOLA

a) La piazzola deve essere delimitata su tutti i lati da staccionata o recinzione (da stabilire con la Direzione). La superficie della piazzola è e deve rimanere quella stabilita dalla Direzione e comunicata agli organi competenti (Regione Liguria).
b) E' vietato installare recinzioni e/o sbarramenti che non consentano o anche solo limitino l'accesso alle piazzole; le aree di soggiorno assegnate non possono subire alcuna trasformazione né opera di diversa sistemazione rispetto a quella originaria alla firma del presente contratto.
c) Qualsiasi operazione di modifica e/o aggiunta e/o abbellimento e/o potatura e/o quant'altro, deve essere pianificata con la Direzione ed approvata dalla Direzione: in caso contrario, il contraente è reso edotto che la Direzione può pretenderne l'immediata rimozione, e il ripristino della piazzola. Il perimetro della piazzola deve essere libero da ingombri per poter essere ispezionato e/o per poter eseguire lavori di manutenzione ad opera della proprietà del Campeggio.
d) I lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione devono essere innanzitutto autorizzati dalla Direzione ed eseguiti entro e non oltre i termini stabiliti dalla Direzione. (**art. 5** del presente regolamento).
e) Di qualsiasi vendita di struttura che comporti il passaggio di piazzola va dato preavviso alla Direzione che si riserva la facoltà di acconsentire o meno all'ingresso di un nuovo Cliente. La permanenza nel campeggio della struttura sarà subordinata al consenso della Società stessa. In caso di morosità, la Società CAMPEGGIO OASI s.n.c. potrà negare la permanenza del bene nel campeggio, risolvendo di diritto ex art. 1456 c.c. il contratto di campeggio, per fatto e colpa addebitale esclusivamente al Cliente stesso.
f) E' assolutamente vietato costruire manufatti senza la previa autorizzazione della Direzione.
g) Le piazzole non hanno il posto auto assegnato, a meno che questo non faccia parte della metratura della piazzola stessa, rientrando quindi nel corrispettivo annuale pagato dal contraente: non deve esistere quindi né obbligo né pretesa di parcheggiare l'auto davanti alla propria piazzola né di riservarsene il posto con qualsiasi tipo di oggetto. I soli campeggiatori diversamente abili, con difficoltà di deambulazione e in possesso del contrassegno di legge avranno un posteggio a fianco della loro piazzola contrassegnato con il numero del loro permesso, dovranno comunque osservare gli orari di silenzio in cui è assolutamente vietata la circolazione e far sì che la loro vettura non intralci e/o ostruisca il passaggio ad altri.
h) Le piazzole vuote non possono essere occupate né utilizzate come parcheggi e/o depositi, salvo autorizzazione della Direzione.

Art. 2 – POSA ELEMENTI NELLA STRUTTURA DEL PARCO VACANZE

Gli elementi quali camper/caravan/roulotte/casa mobile/bungalow possono essere collocati in corrispondenza della piazzola assegnata prima della sottoscrizione del presente abbonamento soltanto previo consenso della società di gestione del Parco.

Detti elementi, indefettibilmente di natura precaria e removibile, debbono essere conformi alla normativa vigente che l'utente ed utilizzatore – anche se non proprietario – dichiara di ben conoscere assumendo all'uopo qualsivoglia responsabilità per eventuali difformità degli stessi rispetto alla legge ed ai regolamenti regionali e/o comunali.

Il contraente ed utilizzatore dei medesimi, anche se non proprietario, è esclusivo custode (ed unico responsabile civile del mal funzionamento, dei difetti di manutenzione e di montaggio) degli elementi di cui è consentita la posa, ragion per cui egli esonera da qualsivoglia responsabilità civile la società di gestione del Parco Vacanze ed i suoi soci da eventuali danni a terzi conseguenti all'uso, alla detenzione e comunque alla custodia degli stessi.

La società di gestione del Parco vacanze, con il consenso del contraente, che sin d'ora accetta, può richiedere ed imporre al medesimo l'immediata rimozione dei suddetti elementi qualora la stessa venisse a conoscenza della loro pericolosità e/o non conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti ovvero qualora, per iniziativa dell'utilizzatore, detti elementi siano stati trasformati o posizionati in modo da alterarne la destinazione e la natura che deve permanere indefettibilmente precaria e mobile.

In tali casi il contraente/utilizzatore si obbliga all'immediata rimozione autorizzando la società di gestione del Parco, i suoi soci o altro soggetto delegato, allo sgombero ed alla rimozione dei predetti elementi; il titolare del bene mobile registrato consegnerà all'ingresso nella struttura le chiavi della casa mobile e/o bungalow e/o veicolo, e di quest'ultimo i documenti di viaggio in originale (libretto di circolazione, certificato di proprietà, carta di circolazione e quant'altro) alla società di gestione del Parco e sottoscriverà una delega su foglio separato autorizzando la medesima alla demolizione degli stessi, fornendo altresì una fotocopia fronte e retro del documento di identità e del codice fiscale. I documenti di viaggio saranno restituiti all'avente diritto qualora la piazzola venisse sgomberata da ogni bene ivi riposto dal soggetto obbligato e la delega, priva in quel caso di ogni effetto giuridico, sarà egualmente riconsegnata.

Art. 3 – TIPOLOGIA DELLE UNITA' ABITATIVE E CARATTERISTICHE

a) **Roulotte, caravan, camper**. E' consentito un preingresso in legno e con estetica omogenea alle installazioni già presenti nel campeggio. Il preingresso deve essere realizzato con materiali smontabili, può ricoprire una superficie di terreno non superiore a 15 metri quadri, escluso il patio e la copertura della roulotte, non può avere un'altezza massima superiore a 50 centimetri

CAMPEGGIO OASI s.n.c.

rispetto all'altezza del mezzo di pernottamento a cui è annesso. La copertura totale non deve comunque superare i 28 metri quadri. Non è consentita l'installazione di pannelli solari termici e/o fotovoltaici.

b) **Case mobili.** In legno (o rivestimento esterno in legno) e con estetica omogenea alle installazioni già presenti nel campeggio, non ancorate al suolo in modo stabile, contraddistinte da meccanismi di rotazione in funzione e dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento. Devono risultare conformi alla normativa UNI EN 1647:2004 e successivi aggiornamenti. Non è consentita l'installazione di pannelli solari termici e/o fotovoltaici.

c) **Bungalow.** In legno (o rivestimento esterno in legno) e con estetica omogenea alle installazioni già presenti nel campeggio, realizzati con sistemi di prefabbricazioni, smontabili, non ancorati al suolo in modo stabile, contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento. Non è consentita l'installazione di pannelli solari termici e/o fotovoltaici.

Quanto ai commi **b)** e **c)**, la superficie della piazzola è occupabile dall'unità abitativa in misura non superiore al 50 per cento della stessa. La zona sottostante all'unità abitativa deve essere ispezionabile al fine di consentire la verifica della sussistenza dei requisiti indicati. In qualsiasi caso, anche ove la metratura della piazzola lo consentisse, il Campeggio Oasi s.n.c. permette unità abitative in misura non superiore ai 36 metri quadri. Le altezze non devono essere superiore ai 4 metri, e comunque da stabilirsi con la Direzione per conformità ed omogeneità con le strutture circostanti già esistenti.

Nella zona della piazzola esterna all'unità abitativa

a) sono consentiti:

- una pedana in legno eventualmente dotata di ringhiera e di copertura avvolgibile in materiale tessile o di una copertura rigida, con eventuali tende orizzontali avvolgibili (caniccio) prive di tamponamenti verticali laterali. La superficie dell'eventuale copertura rigida non può superare il 50 per cento della superficie occupata dal manufatto stesso;
- ombrelloni (che devono essere rimossi o richiusi ogni qualvolta il Cliente non pernotti), tavolo, sedie/sdraio/dondolo, barbecue a gas, lavabo, cassapanca e/o armadietto ad uso deposito;

b) non sono consentiti:

- gazebo, bagni, docce, piscine e piscinette, manufatti in muratura e/o con cemento, cucinotti, elettrodomestici ed arredi da cucina, materiale di risulta di vario genere, ecc.

Art. 4 - LAVORI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL CAMPEGGIO

Qualora in corrispondenza della piazzola di sosta assegnata la società di gestione del Parco dovesse svolgere lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, aventi essi o meno carattere di urgenza e/o indefettibilità, l'utilizzatore contraente presta sin d'ora ogni più ampio ed irrevocabile consenso alla rimozione dei beni mobili ed elementi presenti sulla stessa autorizzando, in difetto, la società di gestione alla loro rimozione.

La società di gestione del Parco provvederà ad assegnare altra piazzola al contraente che intenda farne richiesta senza che ciò comporti a carico del medesimo alcun onere ulteriore rispetto al corrispettivo stabilito nel presente contratto, sempre che già corrisposto.

In ogni caso il contraente si dichiara consapevole ed edotto che nessun diritto egli potrà vantare nei confronti della Società CAMPEGGIO OASI s.n.c. in caso di assegnazione di un'altra piazzola rispetto a quella originariamente assegnata.

Art. 5 – LAVORI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL CLIENTE

È consentito effettuare lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria alla propria struttura abitativa nei seguenti periodi:

- **dal 1° gennaio al 4° venerdì di giugno** (escluso **art. 17** del contratto di campeggio ed esclusi i giorni **(*)**)
- **dal lunedì successivo all'ultima domenica di agosto al 31 dicembre** (esclusi i giorni **(**)**)

dalle ore 09.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.00 di tutti i giorni

(*) 1° e 6 gennaio, Pasqua, Pasquetta, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno

(**) 25 e 26 Dicembre

Dalla 2^ domenica di maggio fino al 4° venerdì di giugno i lavori rumorosi non possono essere svolti il sabato e la domenica. La Direzione va sempre informata dei lavori con preavviso. È vietato qualsiasi tipo di lavoro al di fuori dei periodi sopra indicati. I materiali ferrosi, legnosi, plastici delle suddette lavorazioni, compresi elettrodomestici in disuso dovranno essere accatastati a cura dei Campeggiatori negli spazi appositamente riservati fino alle ore 20.00 della domenica. Al di fuori di tali giorni e orari non è consentito gettare alcun materiale ingombrante che dovrà, in questo caso, essere messo da parte all'interno della propria piazzola e gettato successivamente.

CAMPEGGIO OASI s.n.c.

ALLEGATO "B" - REGOLAMENTO OSPITI STANZIALI, VISITATORI E OSPITI OCCASIONALI

Il contraente che, con la sottoscrizione del presente regolamento accetta e presta il consenso, è costituito responsabile civile, in solido con il membro del gruppo e/o il visitatore e/o l'ospite occasionale che accompagna in piazzola, per eventuali danni che questi arrecasse a cose, oggetti e/o persone presenti nella struttura. In tal senso il contraente esonera e/o manleva all'uopo da qualsivoglia responsabilità civile la società di gestione del Parco Vacanze ed i suoi soci.

1. Il corrispettivo forfettario a contratto include **4 persone** a piazzola facenti parte del nucleo dichiarato nel contratto (art. 5 comma 7 disposizioni attuative legge regionale n. 32), bambini compresi.
   A partire dalla 5^ persona in più presente e pernottante in piazzola (anche se facente parte del nucleo dichiarato) è dovuto il corrispettivo giornaliero per pernottamento, sia adulto che bambino, da saldare al termine di ogni soggiorno. **I nominativi a contratto sono modificabili entro il 31 marzo, e non oltre**.
2. Si possono aggiungere altri nominativi al contratto (oltre ai 4+2 già presenti) dietro corrispettivo forfettario annuale di € 150,00 a persona, fermo restando quanto dichiarato al punto 1.
3. L'ospite occasionale e/o il visitatore esterno (non facenti parte del nucleo sottoscritto nel contratto) devono pagare:
   a) il corrispettivo giornaliero diurno se non pernotta, sia adulto che bambino;
   b) il corrispettivo giornaliero per pernottamento se pernotta, sia adulto (più tassa di soggiorno) che bambino > 4 anni (esenti da tassa di soggiorno fino al compimento dei 12 anni).
4. Il corrispettivo da parte del visitatore e/o dell'ospite occasionale è dovuto a prescindere dal numero di persone presenti in piazzola, e dev'essere saldato al termine di ogni soggiorno e/o visita.
5. In nessun caso è consentito il soggiorno in campeggio di ospiti senza la presenza di almeno 1 (uno) membro adulto appartenente al nucleo sottoscritto a contratto.
6. Le visite devono essere autorizzate dalla Direzione, la quale si riserva la facoltà di consentire o meno l'entrata di visitatori giornalieri con permesso gratuito di breve durata (1/2 ora) ed ospiti occasionali, e compatibilmente con le esigenze organizzative del complesso ricettivo.
7. I visitatori possono accedere alla struttura previa consegna di un documento di identità in corso di validità.
8. Un successivo prolungamento della permanenza deve essere autorizzato dalla Direzione e comporta il pagamento del soggiorno secondo il tariffario approvato dai competenti Organi della Regione Liguria.
9. I visitatori possono entrare in Campeggio esclusivamente a piedi e durante il previsto orario diurno.
10. Tutti i visitatori esterni ed occasionali debbono lasciare la struttura entro le ore 23,00 (entro le ore 24,00 dal 15/6 al 31/8).
11. Il totale delle persone pernottanti nella piazzola non deve comunque mai essere superiore a 6 (sei).
12. Il Cliente stanziale del Campeggio è tenuto ad accertarsi che i propri ospiti siano in possesso di autorizzazione della Direzione ed è responsabile civile del loro comportamento all'interno del Campeggio.
13. Le persone sorprese all'interno sprovviste delle necessarie autorizzazioni saranno soggette a denuncia per violazione di domicilio ai sensi dell'art. 614 del Codice Penale.

TARIFFE GIORNALIERE	DAL 1/1 AL 31/12
Adulti e ragazzi > 12 anni pernottanti	€ 7,00
Bambini dai 3 ai 12 anni	€ 4,00
Bambini fino a 3 anni	gratis
Visitatore diurno oltre 1/2 ora (adulti e bambini > 3 anni) non pernottante	€ 4,00

Tutte le tariffe indicate sono comprensive di IVA 10%, al netto della tassa di soggiorno (dove non meglio specificato) ed approvate dai competenti organi della Regione Liguria

Ai sensi e per gli effetti degli artt. Nn. 1341 e 1342 c.c., i sottoscritti contraenti approvano, confermano e accettano, pienamente consapevoli del loro significato e contenuto quanto previsto agli articoli nn. 1, 2, 3, 4 e 5 dell'allegato "A" e quanto previsto ai punti nn. 1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 e 13 dell'allegato "B".

CAMPEGGIO OASI s.n.c.